

**ISTITUTO PARITARIO M.BUONARROTI
VIA ROSMINI 6
VERONA**

**REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ex D. Lgs. 231/2001

1. Identificazione

Con delibera del 3/11/2016 il Legale Rappresentante dell'Istituto, ha nominato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza (l'Organismo o l'OdV) deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla scuola. (il "Modello").

Responsabile dell'OdV è la Dott.ssa Ambrosetti Maddalena e la mail di riferimento è odvbuonarroti@gmail.com

2. Nomina

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Legale Rappresentante. L'avvenuto conferimento dell'incarico viene formalmente comunicato da parte del Legale Rappresentante a tutti i Collaboratori mediante avviso interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'O.d.V., nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione. L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il numero di anni stabilito dal Legale Rappresentante all'atto di nomina e comunque non oltre tre anni, ed è rieleggibile.

3. Requisiti e decadenza

La nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità di seguito elencati e descritti. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, chi ricopre la carica di Organismo di Vigilanza dichiara l'assenza di:

- relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con il Legale Rappresentante della Società;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la scuola;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Accanto ai su indicati requisiti soggettivi, sono altresì necessarie per i componenti dell'O.d.V. le seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione della scuola e dei principali processi tipici del settore scolastico;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendente dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà scolastica.

4. Rinuncia e sostituzione

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 1 mese. L'Organismo di Vigilanza o il suo membro che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Legale Rappresentante della scuola. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'O.d.V., il Legale Rappresentante provvede alla sua o loro sostituzione con apposita deliberazione. I membri dell'Organismo di Vigilanza così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

5. Conflitti di interesse, concorrenza

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione disciplinata da un protocollo [per protocollo deve intendersi ogni procedura adottata dalla scuola quale elemento costitutivo del Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001], uno o più membri dell'O.d.V. si trovino, o ritengano di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale conflitto di interessi con la scuola nello svolgimento delle loro funzioni di vigilanza, tali soggetti devono comunicare ciò immediatamente al Legale Rappresentante (nonché agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza). La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale soggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; in tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a delegare la vigilanza relativa all'operazione o categoria di operazioni in questione agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza. A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più altri soggetti coinvolti in una operazione a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, ovvero rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399 lett. c) c.c.. A ciascuno dei membri dell'O.d.V. si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

6. Composizione

In ottemperanza a quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, la Scuola affida la funzione di Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo responsabile. In considerazione della specificità dei compiti attribuiti all'Organismo e delle professionalità di volta in volta richieste, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento l'O.d.V. si avvale della collaborazione delle funzioni interne della scuola di volta in volta competenti. Inoltre, ove siano richieste specializzazioni non presenti all'interno delle funzioni sopra indicate, l'Organismo potrà fare ricorso ad altre funzioni della scuola nonché a consulenti esterni, i quali saranno nominati con delibera del Legale Rappresentante, su specifica richiesta ed indicazione dell'Organismo stesso.

7. Riporto dell'Organismo

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo riporta al Legale Rappresentante, su base continuativa, mediante la presentazione di rapporti scritti, concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo. L'Organismo potrà inoltre essere convocato dal Legale Rappresentante ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati. Analogamente, l'Organismo potrà riferire al Legale Rappresentante specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

8. Funzioni, compiti e poteri

All'Organismo sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della scuola rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello segnalando, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla scuola;
- elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;
- sottoporre proposte di integrazione ovvero di adozione di istruzioni per l'attuazione del Modello agli organi competenti;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione.

Nell'espletamento di tali funzioni, l'Organismo ha il compito di:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del Modello all'interno ed all'esterno della Scuola;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio volti alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno della Scuola, accedendo alla relativa documentazione e, in particolare, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli per le diverse tipologie di reati;
- effettuare verifiche mirate o specifiche procedure dell'attività scolastica e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dai protocolli per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con le altre funzioni, al fine di studiare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'attuazione del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso. In particolare per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della scuola ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

9. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza nomina fra i suoi membri un presidente, quando a ciò non provveda il Legale Rappresentante in sede di nomina dell'Organismo di Vigilanza nel suo complesso; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente. Il presidente coordina i lavori dell'Organismo di Vigilanza nei casi in cui presieda la relativa riunione e provvede in ogni caso affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza si riunisce su avviso di convocazione presso la sede della scuola, almeno una volta ogni 3 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità. La convocazione è fatta dal presidente ovvero dal

vicepresidente o da altro membro delegato o da persona da loro a ciò incaricata, mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, inviato a tutti gli altri componenti con posta elettronica almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito, anche in difetto di formale convocazione, quando tutti i componenti sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente della riunione, risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni sono presiedute dalla persona nominata dall'Organismo di Vigilanza o, in mancanza, dal presidente dell'Organismo di Vigilanza ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente se nominato o da altro membro delegato. L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel quorum costitutivo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti. Nel quorum deliberativo non si computano gli astenuti. Il membro dell'Organismo di Vigilanza che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere revocato dall'Organismo stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di componente, il Legale Rappresentante provvede alla cooptazione di altro componente che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'Organismo di Vigilanza. Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, e devono essere conservate in apposito fascicolo di segreteria (o in alternativa in apposito libro delle decisioni).

10. Attività di verifica dell'O.d.V.

L'O.d.V. provvede ad una pianificazione annuale/semestrale delle attività di verifica.

Tali verifiche potranno essere:

- programmate, ossia previste nel piano di programmazione elaborato dall'O.d.V.;
- spot, ossia non inserite nel programma delle verifiche ma, in corso d'anno, considerate comunque necessarie dall'Organismo di Vigilanza.

11. Obblighi

I componenti dell'O.d.V. devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'O.d.V. deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

12. Remunerazione e rimborsi spese

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Legale Rappresentante.

Ai componenti dell'O.d.V. spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

13. Indipendenza, revoca

E' vietata ogni forma di ritorsione o comportamento discriminatorio o comunque pregiudizievole, in via diretta o indiretta, nei confronti dei membri dell'O.d.V. per l'attività svolta.

Il Legale Rappresentante adotta forme di tutela nei confronti dell'O.d.V. per evitare tali ritorsioni o comportamenti discriminatori o pregiudizievoli. In particolare, l'adozione di sanzioni disciplinari nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto della scuola con l'Organismo (o alcuno dei soggetti che lo compongono) nonché di qualsiasi altro rapporto di lavoro o collaborazione intrattenuto a qualsiasi altro titolo tra esso e la Società è sottoposto alla preventiva e motivata approvazione del Legale Rappresentante e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi senza la unanimità di

decisione, è data adeguata informazione da parte del Presidente, o in sua carenza da parte del Legale Rappresentante, alla prima occasione utile. Fermo restando quanto precede, al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza o ai suoi membri, la revoca dell'Organismo di Vigilanza o di alcuno dei suoi membri, ovvero dei poteri loro attribuiti nell'ambito della relativa carica, può avvenire soltanto per una giusta causa. A tale proposito, per "giusta causa" si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale, a titolo meramente e semplificativo: l'omessa redazione della relazione annuale al Legale Rappresentante sull'attività svolta; l'omessa redazione di un programma annuale di verifiche ovvero della sua attuazione; l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero da altro provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità. L'attribuzione all'OdV (o ad un suo membro) di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale comunque incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo comporta l'incompatibilità di tale soggetto dalla funzione di O.d.V.. Tale incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata al Legale Rappresentante e da esso accertata mediante deliberazione, con conseguente decadenza e sostituzione di tale soggetto. In casi di particolare gravità, il Legale Rappresentante potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'O.d.V. e la nomina di un Organismo ad interim.

14. Poteri di spesa, nomina di consulenti esterni

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di spesa nei limiti del budget di spesa di volta in volta determinato dal Legale Rappresentante su base annuale.

L'O.d.V. può avvalersi - sotto la sua diretta responsabilità -, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della scuola ovvero di consulenti esterni previo consenso del Legale Rappresentante.

All'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con il Legale Rappresentante;
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e di impegnarsi a rispettarle.

15. Modifiche al Regolamento e Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal Modello o dal presente Regolamento, l'O.d.V. ha facoltà di emanare norme di autodisciplina, nel rispetto delle disposizioni del Modello e del presente Regolamento.

Rev. 00 del 21/11/2016

Approvato dal Legale Rappresentante Zettini Ermelinda

